



COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

C.A.P. 67014 Telefono 0862 905463 fax 905158 E-mail- protocollo@pec.comune.capitignano.aq.it

COPIA
PER USO AMMINISTRATIVO

DETERMINA GENERALE N. 77

DETERMINA AREA FINANZIARIA
N° 24 del 25-03-2021

OGGETTO: Selezione pubblica per l'assunzione di n. 1 (uno) posto, a tempo pieno e determinato fino al 31/12/2021 e con decorrenza presumibilmente dal 01.05.2021, prorogabile, di categoria giuridica ed economica C1 del vigente CCNL degli EELL, con profilo professionale di Istruttore Tecnico, da destinare all'Area sisma-tecnica del comune, in attuazione delle prerogative di cui all'art. 50 bis del D.L. 189/2016, convertito nella legge 229/2016 e art.1 comma 990 della legge n.145/2018. Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 art. 57 c.2-bis.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la nota dell'Ufficio Speciale Ricostruzione di Teramo, acquisita al prot.10706 del 17.9.2019, integrativa di quella già inviata ed acquisita con nota acquisita al prot. 4205 del 16.9.2019 che assegna al comune di Capitignano un budget di spesa annuo relativamente al personale di cui al comma 1 dell'art.50 bis del D.L. 17 ottobre 2016, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229, pari ad € 141.463,40.

Visto il nuovo Piano del fabbisogno di personale per il triennio 2021/2023, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 04.02.2021, che prevede, l'assunzione a tempo pieno e determinato di una unità di personale di categoria C, posizione economica C1, con profilo di "Istruttore Tecnico", in virtù delle prerogative assunzionali di carattere speciale e straordinario riservate ai comuni del c.d cratere sisma 2016-2017 ai sensi dell'art.50 bis del D.L 17 ottobre 2016 convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229.

Visto l'art.1 comma 990 della LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145 che prevede "990. *Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' prorogato fino al 31 dicembre 2020, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2018. Dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), del citato decreto-legge n. 189 del*

2016 e' automaticamente prorogato fino alla data di cui al periodo precedente, salva espressa rinunzia degli interessati.”

Visto l'art.50 bis del D.L 17 ottobre 2016 convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229, ed integrato dal D.L 18 aprile 2'19 n.32, con particolare riferimento al comma 1, 1 ter, 2 e 3: “1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, in ordine alla composizione degli Uffici speciali per la ricostruzione, tenuto conto degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016, di 24 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, ulteriori unita' di personale con professionalita' di tipo tecnico o amministrativo-tecnico (...). Ai relativi oneri si fa fronte, nel limite di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 52 e, nel limite di 9,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018, con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3. (...)1-ter. Sulla base delle specifiche e riscontrate esigenze connesse all'espletamento dei compiti demandati per la riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati dall'evento sismico e dell'andamento delle richieste di contributo, ferma restando la deroga di cui al comma 1-bis, il Commissario straordinario puo' autorizzare con proprio provvedimento gli Uffici speciali per la ricostruzione e i comuni a stipulare, nei limiti previsti dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e 2020, con le modalita' previste al comma 1 e al comma 2 del presente articolo, fino a 200 unita' complessive di personale di tipo tecnico o amministrativo-tecnico da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione, nel limite di spesa di 4,150 milioni di euro per l'anno 2019 e 8,300 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si fa fronte mediante corrispondente utilizzo del fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Con ordinanze commissariali si provvede alla ripartizione del personale autorizzato fra gli enti destinatari e alla definizione dei tempi, modalita' e criteri per la regolamentazione del presente comma)). (...) 2. Con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall'articolo 1, comma 5, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unita' di personale che ciascun Comune e' autorizzato ad assumere per le esigenze di cui al comma 1 ((, anche stipulando contratti a tempo parziale previa dichiarazione, qualora si tratti di professionisti, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di non iscrizione o avvenuta sospensione dall'elenco speciale dei professionisti, di cui all'articolo 34 del presente decreto. Il provvedimento e' adottato sulla base delle richieste che i Comuni avanzano al Commissario medesimo entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 3. Le assunzioni sono effettuate con facolta' di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. E' data facolta' di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il Comune puo' procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicita', trasparenza e imparzialita'.”.

Tale disposizione assume i caratteri della norma speciale per materia e della straordinarieta', disciplinando appositi percorsi e procedure assunzionali, finalizzati ad assicurare celerita' ed efficacia alla procedura da utilizzarsi da parte dei comuni del c.d. cratere nel periodo della gestione straordinaria e dello stato di emergenza, di cui all'art.1 del D.L 189/2016, in deroga alle ordinarie facolta' e vincoli assunzionali e nel rispetto dei criteri di pubblicita', trasparenza e imparzialita', con particolare privilegio per i titoli e le competenze acquisite dai candidati.

Dato atto che l'art 57 del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104 (cd decreto agosto) dispone la proroga, sino al 31.12.2021, dello stato di emergenza dichiarato per il sisma del 2016 e 2017 avvenuto nelle Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria (comma 1) e la gestione straordinaria dell'emergenza (comma 2).

Visti l'art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n.350 e l'art.36 comma 2 del D.Lgs 165/2001, in base ai quali si prescrive l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni, al fine di prevenire fenomeni di precariato, di procedere ad assunzioni a tempo determinato di vincitori e idonei collocati nelle graduatorie vigenti per concorsi a tempo indeterminato, proprie o approvate da altre amministrazioni, previo accordo con le stesse.

Visto l'art.36 del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 che al comma 2 dispone che: *“2. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto. (...)Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. E' consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato.”*

Rilevato che, in ordine all'utilizzo di altre graduatorie, l'accordo può concludersi anche dopo la pubblicazione della graduatoria come confermato dalla Corte dei Conti (per esempio con la delibera Sezione Regionale di Controllo per l'Umbria n. 124 del 03/10/2013), essendo sufficiente che le Amministrazioni interessate raggiungono l'accordo prima dell'utilizzazione della graduatoria e purché il profilo la categoria professionale del posto che si intende coprire sia del tutto corrispondenti a quelli dei posti per i quali è stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare e che comunque vengano rispettati i principi anche procedurali della trasparenza (Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 72 del 2019 e la giurisprudenza ivi richiamata).

Visti i vigenti CCNL dei dipendenti del Comparto Regioni e Autonomie locali in data 21.5.2018 e dato atto che l'art. 50 del vigente CCNL degli EELL disciplinate il “contratto di lavoro a tempo determinato” prevede al comma 4 quale fattispecie di contratto a tempo determinato esente da limitazione quantitative quella, alla lettera f) di “personale che afferisce a progetti finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati”.

Acclarato, pertanto, che la spesa per le assunzioni flessibili programmate con la delibera di Giunta comunale n. 9 del 24.02.2021, inerente il personale di cui all'art.50 bis del D.L 189/2016, è sottratta alle limitazioni e vincoli di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché dell'art. 50 del vigente CCNL degli EELL.

Ritenuto di dover provvedere ad avviare le procedure per l'assunzione della predetta unità di personale a tempo pieno e determinato.

Dato atto che il comune di Capitignano non ha attualmente graduatorie a tempo indeterminato valide per il profilo professionale di interesse.

Dato atto che con Avviso giusta determina Area Finanziaria n. 16 del 09.03.2021, è stata avviata la procedura di scorrimento delle graduatorie di altre P.A. e che sono pervenute due manifestazioni di interesse da parte di iscritti in graduatoria per profilo professionale non perfettamente corrispondente a quello ricercato dall'Ente.

Ritenuto che è possibile per il Comune, ai fini di una economicità procedurale e di ottenere una copertura del posto più celere, effettuare una selezione pubblica, che è una modalità ordinaria per la copertura di posti vacanti a tempo determinato prevista dall'art.36 del D.Lgs 165/2001, anche per soli titoli, che è la modalità prevista dalla normativa speciale di cui al comma 3 dell'art.50 bis del D.Lgs 189/2016.

Considerata la necessità di avviare per ragioni di economicità procedimentale e finanziaria, la procedura di selezione per l'assunzione a tempo determinato, ai sensi dall'art.36 del D.Lgs 165/2001 e di cui al comma 3 dell'art.50 bis del D.Lgs 189/2016.

Visti gli allegati alla presente determinazione, ovvero gli elaborati della procedura in parola (avviso e schema di domanda) e ritenuto di doverli approvare.

Visto il Regolamento disciplinante l'Ordinamento degli uffici e servizi di cui alla delibera Giunta Comunale n.57 del 18.9.2017.

Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt.98 e 107 del D.Lgs 267/2000.

DETERMINA

1. **La premessa è parte integrante della presente determinazione.**
2. **Di provvedere** nell'anno 2021 alla copertura di un posto, a tempo pieno e determinato, di categoria C1 con profilo di Istruttore tecnico , in attuazione della delibera di Giunta Comunale n. 9 del 24.02.2021 ed in virtù delle prerogative assunzionali di carattere speciale e straordinario riservate ai comuni del c.d cratere sisma 2016-2017 ai sensi dell'art.50 bis del D.L 17 ottobre 2016, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229;
3. **Di dare atto** che il Comune di Capitignano non ha attualmente graduatorie a tempo indeterminato valide ai sensi del comma 362 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
4. **Di dare atto** dell'esito infruttuoso dell'avviso giusta determina n. 16 del 09/03/2021 teso alla ricerca di idonei utilmente collocati in graduatorie per il profilo professionale di istruttore tecnico;
5. **Di avviare**, per ragioni di economicità procedimentale la procedura di selezione pubblica di cui al comma 3 dell'art.50 bis del D.Lgs 189/2016 convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229;

6. **Di approvare** lo schema di “Avviso di selezione” e “schema di domanda”, in allegato quali parti integranti e sostanziali del presente atto.
7. **Di disporre** la pubblicazione dell’avviso di selezione e dello schema di domanda sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso”, nonché sull’homepage del sito del Comune di Capitignano.
8. **Di disporre** altresì, secondo i principi generali dell’ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico all’Albo Pretorio, per la durata di 15 giorni per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati.

Il RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO

F.to Dott. Fabio Laurenzi

La presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio
dal giorno: 09-04-2021
pubblicazione n. 212
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 09-04-2021

Il RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO

F.to Dott. Fabio Laurenzi

È copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Capitignano, 09-04-2021

Il RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO

Dott. Fabio Laurenzi

